

TERMINI DI VERSAMENTO

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il versamento del diritto **coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circ. MAP n. 3587/c del 20 giugno 2005).

Le imprese che si iscrivono o aprono unità locali in corso d'anno devono consultare il file “**Imprese iscritte dal 1° gennaio 2011**” allegato alla pagina “Guida al Diritto Annuale” del sito www.pi.camcom.it.

Scadenza ordinaria per il versamento

(imprese e unità locali preesistenti all' 1.1.2011, salvo i soggetti indicati nel paragrafo successivo)

- **16 giugno 2011** per il versamento **senza 0,40%**

in alternativa:

- **16 luglio 2011** per versamento **con 0,40%** (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. “F24 a saldo zero”, il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

Scadenza per società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare

Il versamento delle persone giuridiche è effettuato entro il giorno **16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro **il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso**.

Il termine indicato è quello per il versamento senza 0,40%. In tutti i casi è possibile, nei 30 giorni successivi, versare con maggiorazione 0,40%.

Scadenza per persone fisiche e imprese interessate dagli studi di settore (D.P.C.M. 12.05.2011)

Il D.P.C.M. 12.05.2011 ha prorogato al **6 luglio 2011** la scadenza del pagamento delle imposte, incluso il diritto annuale, **solo per le persone fisiche e per le imprese interessate dagli studi di settore**.

Chi di loro non avrà pagato il diritto annuale entro il 6 luglio, potrà ottemperare entro il 5 agosto 2011, calcolando sull'importo dovuto una maggiorazione uguale a 0,40%.